

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DESIGNATO

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede

OSSERVA

I ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare e di assoluta urgenza, ex artt. 671 e 700 cpc il ritiro dal commercio ed il conseguente sequestro di tutte le copie del volume dal titolo "Clemente Mastella visto da vicino. Biografia del leader politico: da Ceppaloni a Roma", ovvero ogni altro provvedimento utile ad impedire -anche soltanto in via provvisoria- l'ulteriore divulgazione del contenuto dello stesso volume.

Ciò premesso, in primo luogo deve rilevarsi la inammissibilità, nel caso in esame, della richiesta di sequestro ex art. 671 cpc. Non è ancora accertata l'esistenza di un credito né vi è alcuno che abbia già acquisito lo status di creditore per cui non vi può essere il fondato timore di perdita delle garanzie del proprio credito.

Circa, invece, la istanza alternativa di provvedimento ex art. 700 cpc, teso ad evitare la divulgazione ulteriore di un libro che contenga frasi ingiuriose e di incivile denigrazione, ovvero che leda la dignità, l'onore ed il decoro di un soggetto, ritiene questo Giudicante che la richiesta astrattamente è ammissibile attesa la irreparabilità ed imminenza del pregiudizio per la situazione giuridica soggettiva vantata dall'offeso, che può trovare tutela adeguata nel residuale istituto processual-civilistico di urgenza, secondo un principio generalizzato di difesa preventiva.

Venendo al caso in esame, un primo accertamento che va svolto riguarda l'eccezione di improcedibilità, sollevata dalla difesa del Parente, del ricorso per violazione del principio di "autosufficienza" in quanto l'atto contenente la domanda cautelare non spiega e prova in che cosa consistano e in che cosa si concretizzino i presupposti del provvedimento di urgenza e i requisiti costitutivi dell'azione.

L'eccezione va disattesa perché dalla lettura del ricorso, sia pure in assenza di specifiche puntualizzazioni, è agevole rilevare il dedotto fumus boni iuris, costituito dalla idoneità diffamatoria del volume, nonché l'asserito periculum in mora, rilevabile nella gravità ed irreparabilità del pregiudizio non solo per la lesione ad un diritto della personalità, ma anche per la imminenza delle elezioni regionali 2005 ove sono impegnati, direttamente o indirettamente, alcuni membri della famiglia Mastella.

Nel merito, a prescindere dalla verifica sul fumus, ritiene questo Giudicante che non sia ravvisabile, nella fattispecie de qua, il requisito del periculum in mora.

se



A tal uopo deve precisarsi che il ricorrente, ex art. 700 cpc, deve avere un interesse concreto ed attuale all'emissione del provvedimento: e un interesse connotato da tali peculiarità deve sussistere all'atto della decisione.

Ebbene, con riferimento al periculum in mora, va osservato che il resistente ha prodotto una nota, non disconosciuta, del titolare dell'Agenzia di distribuzione del volume (non vi è casa editrice), tale Zamparelli Paolo, il quale ha dichiarato di avere effettuato il primo ritiro del libro il giorno 17.3.2005 e che la data per il secondo richiamo-resa è il 19.3.2005. Il ritiro è stato disposto su istanza dello stesso Parente che ha adottato tale iniziativa a scopo precauzionale.

Non è più ravvisabile a parere di questo Decidente, pertanto, quell'interesse attuale che giustifica l'adozione di un provvedimento di urgenza perché il dedotto pregiudizio non si dimostra più persistente: la presunta condotta offensiva si è già, per alcuni aspetti, consumata (e ciò dalla messa in commercio del libro avvenuto a fine gennaio 2005) ed il volontario ritiro della pubblicazione evita il verificarsi di ulteriori danni rispetto a quelli che si assumono già patiti e in relazione ai quali è già pendente (atto di citazione del 25.2.2005, notificato il 3.3.2005, prima del deposito del presente ricorso cautelare avvenuto il 10.3.2005) la lite per il merito avente ad oggetto il risarcimento danni per equivalente.

In altri termini manca un illecito persistente o temuto da mettere in rapporto ad una attività dannosa continuativa nei confronti della quale sia ipotizzabile un ordine di cessazione per impedire il verificarsi di un pregiudizio imminente.

Né può condividersi l'argomentazione che il resistente potrebbe ritirare la richiesta di resa. L'attività di richiamo, delegata ed eseguita dall'Agenzia di distribuzione, è praticamente già completata. Ed eventuali revoche delle disposizioni sulla restituzione delle copie da parte delle Edicole potrebbero giustificare un nuovo ricorso anche con destinatari diversi.

Allo stato, però, l'accertamento dell'assenza del periculum in mora, con riguardo al petitum cautelare, è assorbente rispetto ad ogni altra questione.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

- rigetta la richiesta di provvedimenti urgenti ex art. 700 cpc;
- dichiara inammissibile la istanza di sequestro ex art. 671 cpc;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Benevento 19.3.2005

IL GIUDICE
(dott. Guglielmo Cinque)

Guglielmo Cinque



DEPOSITATI IN CANCELLERIA

Benevento, 19-03-2005 ore 10,30

Il Collaboratore di Cancelleria
IL CANCELLIERE - Pos. C/1
DE ROSA